

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 07248/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7248 del 2023, proposto da Pasquale Sciammarella, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Sciammarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

- Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Ministero dell'Interno;
- Ministero della Cultura;
- Formez Pa;
- Commissione Interministeriale Ripam;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze;

in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- della graduatoria finale di merito pubblicata sul sito

<http://riqualificazione.formez.it> il 24/02/2023 relativa al concorso pubblico per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato (Codice AMM) indetto da COMMISSIONE RIPAM e pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Speciale Concorsi n. 104 del 31/12/2021 nella parte in cui non assegna al ricorrente il punteggio complessivo di punti 25,125 (di cui 22,625 punti per l'esame scritto, 0,50 per i punti illegittimamente decurtati in sede di valutazione della prova scritta e 2 punti spettantigli per il possesso di laurea vecchio ordinamento) ad esso spettante, assegnandogli invece il minor punteggio complessivo pari a 22,125 punti (di cui 21,125 punti per l'esame e 1 punto per i titoli) e, pertanto, un posizionamento nella graduatoria al 17193° posto e quindi meno vantaggiosa rispetto a quella spettantegli di diritto rendendo così ingiustamente altamente improbabile e comunque molto più difficoltosa la possibilità di essere incluso negli eventuali scorrimenti successivi;

- del Bando di concorso per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato (Codice AMM) indetto da COMMISSIONE RIPAM e pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Speciale Concorsi n. 104 del 31/12/2021 e divenuto successivamente lesivo con l'approvazione della graduatoria finale, nella parte in cui all'art.7 c.3 attribuisce alle lauree quadriennali e quinquennali del vecchio ordinamento lo stesso punteggio di 1 punto attribuito alle nuove lauree brevi triennali mentre invece consente di conseguire la somma di 2 punti ai possessori di laurea triennale e laurea biennale specialistica o magistrale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimare;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, quanto all'istanza di remissione in termini per la notifica del ricorso introduttivo, che:

- il ricorrente risulta avere avanzato una specifica istanza di accesso tendente ad ottenere gli indirizzi dei controinteressati e quindi ha osservato la regola di ordinaria diligenza alla quale il notificante deve informare la sua condotta (cft. Cons. Stato Sez. III, 23-02-2023, n. 1888; Cons. Stato Sez. V, 30-12-2022, n. 11721);

- l'omessa notifica del ricorso al controinteressato *ex art. 41, comma 2 c.p.a.*, non è addebitabile al ricorrente, che non ha ottenuto i dati a tal fine necessari entro il termine di decadenza previsto per la proposizione del gravame, pur avendo all'uopo tempestivamente interpellato l'Amministrazione;

- sussistono pertanto i presupposti per disporre la remissione in termini del ricorrente per la corretta instaurazione del contraddittorio;

Ritenuto che sussistano altresì i presupposti - stante l'elevato numero di controinteressati - per autorizzare, come chiesto dal ricorrente, la notificazione per pubblici proclami del ricorso in epigrafe,

mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito

medesimo;

6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curi che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso,

nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta;

Rilevato, quanto alla domanda cautelare, che l'assegnazione al ricorrente del punteggio aggiuntivo rivendicato lo collocherebbe tra la posizione 7897 e la 7654, a distanza di oltre 6.000 candidati dall'ultimo concorrente utilmente posizionato nella graduatoria del concorso in epigrafe per il profilo operatore/assistente amministrativo e gestionale;

Considerato conseguentemente che non appare ravvisabile il requisito della concretezza e della attualità del *periculum in mora*, atteso il carattere astratto ed ipotetico del pregiudizio, prospettato dal ricorrente nella prospettiva di futuri ed eventuali "scorrimenti" della graduatoria in questione;

Ritenuto, pertanto, di non poter accogliere la domanda cautelare proposta;

Ritenuto che sussistano i presupposti per compensare le spese di lite per la presente fase di giudizio ai sensi dell'art. 57 c.p.a.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta):

- accoglie l'istanza di rimessione in termini presentata dal ricorrente, autorizzando la notificazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami, nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- respinge la domanda di misura cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Giuseppe Grauso, Referendario

Giuseppe Bianchi, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Giuseppe Bianchi**

**IL PRESIDENTE**  
**Roberto Politi**

**IL SEGRETARIO**